

**Art. ...**

***(Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)***

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente: «e-bis) sostegno del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio»
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto della quota del cinque per mille di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto legislativo n. 111 del 2017, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Agli enti beneficiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 2017.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno 2024, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, a decorrere dall'anno 2024, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Relazione illustrativa**

Il provvedimento normativo in argomento modifica il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che disciplina l'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, il comma 1, modificando l'articolo 3 del citato decreto legislativo, inserisce tre le finalità cui i contribuenti possono destinare il cinque per mille IRPEF, il finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri di riparto della quota del cinque per mille destinata dai contribuenti alla nuova finalità prevista al comma 1. Tale decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. Più nel dettaglio, tale decreto dovrà essere adottato altresì ai sensi dell'articolo 5 e con le modalità e le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 111 del 2017, comportando alcune incombenze nella procedura di adozione, nonché la determinazione del contenuto del medesimo provvedimento. L'ultimo periodo stabilisce, infine, che agli enti beneficiari si applichino le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 2017, che prevede alcuni obblighi procedurali per i citati beneficiari.

Il comma 3 prevede che l'introduzione della nuova finalità a cui i contribuenti possono destinare il 5 per mille dell'IRPEF abbia effetti a decorrere dall'anno 2024, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023.

Il comma 4, infine, dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, a decorrere dal 2024, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel limite dell'autorizzazione di spesa complessiva prevista dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014.

### **Relazione tecnica**

La disposizione chiarisce che dalla sua attuazione, a decorrere dal 2024, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel limite dell'autorizzazione di spesa complessiva prevista dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014. L'art. 1, co. 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce, tra l'altro, che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 525 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 (per le annualità precedenti sono stati autorizzati altri importi) e che eventuali somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.